CAMERA DEI DEPUTATI N. 3021

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BORGHI, CALVETTI, DELLA BRIOTTA

Presentata il 6 giugno 1974

Norme esplicative ed integrative del regolamento per la professione di perito industriale di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge si vuole collezionare le svariate funzioni e competenze, che i periti industriali esprimono nell'attività professionale, nei campi di pertinenza specifica, raccolte e convalidate da anni di esercizio professionale, e da particolari disposizioni legislative, onde inquadrare più razionalmente e più compiutamente l'articolo 16 del regolamento per la professione di perito industriale di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275.

Il comma *e*) della proposta, costituisce la base del « servizio tecnico-speciale », e quindi professionale che il perito industriale svolge nei propri campi di competenza specifica e di appropriata preparazione scolastica, specialmente in appoggio collaborativo, con la autorità giudiziaria e con le pubbliche amministrazioni.

Il comma *f*), trascrive quanto già previsto, nella sostanza, dalle disposizioni dei: decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 – Testo unico delle norme sulla circolazione stradale; decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 – Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Articolo 491 (articolo 84 del testo unico) Organico. Articolo 492 (articolo 84 del testo unico) requisiti morali e di idoneità tecnica; regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1636.

Il comma *g*), riconferma quanto già riconosciuto nel decreto ministeriale 27 agosto 1969. Approvazione norme tecniche di sicurezza per l'impianto e l'esercizio delle sciovie in servizio pubblico.

Il comma *h*), riporta la « logica » della partecipazione del perito industriale, nella applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1967, n. 1288, Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro lo inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici.

Il comma *i*), pubblicizza le esperienze professionali dei periti industriali, ed evidenzia la responsabile, qualificata capacità dei periti specialisti, già verificata e puntualizzata: con la legge 12 ottobre 1966, n. 865, Modificazione dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, concernente provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali; e con la circolare

PEL n. 2/69 del 18 gennaio 1969 del Ministero dell'interno - Attività dei periti industriali nelle pubbliche amministrazioni.

Il comma *l*), inserisce quanto già manifesto, nelle disposizioni di cui: decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, Approvazione del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, articolo 57; legge 4 novembre 1951, n. 1220, Firma dei tipi di frazionamento catastale; legge 1° ottobre 1969, n. 679, Semplificazioni delle procedure catastali.

I commi *m*) e *n*), valorizzano, più particolarmente, i campi di specifica attività e competenza dei periti industriali, quali tecnici specalizzati nel settore degli impanti tecnici e allinea i periti industriali stessi, tra i tecnici qualificati di « impianti tecnici civili ed industriali », che unitamente agli ingegneri laureati costituiscono l'ossatura tecnica prevista per l'attuazione della proposta di legge n. 2573 d'iniziativa dell'onorevole Ciampaglia, presentata il 5 dicembre 1973, relativa alle « Norme per l'esecuzione di impianti tecnici civili ed industriali ».

Il regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, elenca già gli impianti tecnici più comuni, e i periti industriali, sono i più preparati per « il posto giusto per l'attività giusta ».

Il comma *o*), richiama in modo esplicito quanto già consentito in materia di assistenza tributaria dall'articolo 12 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645 e dalla circolare n. 35 del 9 luglio 1968, protocollo n. 66583, del Ministero delle finanze.

Le precisazioni e le puntualizzazioni delle competenze, nell'articolo oggetto della proposta, pongono il perito industriale su un piano di « legittima difesa » delle proprie capacità professionali, anche nei confronti dei tecnici di equipollente o equivalente titolo, dei Paesi della Comunità economica europea.

L'articolo 16 del regolamento professionale del 1929, così adeguato, rappresenta un rispettabile e onesto biglietto da visita, per la importante categoria dei periti industriali italiani, ingegneri diplomati nel contesto delle professioni tecniche europee.

Per tutte le ragioni illustrate e documentate e anche per questo ultimo motivo di interesse europeo, chiediamo, per la presente proposta, la vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, viene integrato come segue:

Oltre a quanto previsto nei commi *a*), *b*), *c*) e *d*), i periti industriali, nei campi afferenti alle specializzazioni conseguite, hanno la facoltà di compiere quanto indicato nei seguenti ulteriori commi:

e) funzioni peritali e di consulenza tecnica generale;

f) funzioni direttive e di insegnamento nelle scuole per conducenti di veicoli a motore, e operazioni di assistenza e consulenza peritale in infortunistica in generale e stradale in particolare;

g) funzioni di progettazione, direzione, assistenza e collaudo e consulenza per l'esercizio degli impianti a fune, degli ascensori e montacarichi, nonché consulenza in materia di brevetti e marchi;

h) funzioni di tecnico abilitato nel settore degli impianti termici, anche in esecuzione dei provvedimenti contro gli inquinamenti;

i) mansioni di tecnico comunale nei diversi settori: edilizio, urbanistico, impiantistico-tecnologico, con tutte le funzioni afferenti, e funzioni tecniche e di consulenza negli enti di diritto pubblico e privato, anche per l'attuazione di norme di sicurezza e di prevenzione infortuni, compresi quelli sul lavoro;

l) funzioni relative alle operazioni catastali e tavolari, topografiche e di divisione e lottizzazioni terreni, aree urbane e fabbricati;

m) funzioni di progettazione, direzione, assistenza, collaudo degli impianti tecnici, quali elettrici ed elettronici, meccanici, metallurgici, chimici, nucleari, termici, idraulici, sanitari, di refrigerazione, condizionamento e ventilazione, distribuzione di carburanti e combustibili liquidi, gas, aria compressa, depurazione e trattamento, acustici, sollevamento e trasporto persone o cose, quant'altro di tipo tecnologico da eseguire o da potenziare e da ammodernare in costruzioni civili, industriali ed agricole;

n) funzioni di progettazione, direzione, assistenza, collaudo degli impianti elettromeccanici riguardanti le cabine elettriche, e le linee elettriche di trasporto, di distribuzione e di illuminazione, comprese le loro strutture eterogenee di sostegno;

o) funzioni di rappresentanza e di assistenza tributaria, e funzioni tecniche di amministratore e di curatela di aziende industriali.